

DELIBERAZIONE 9 LUGLIO 2015
334/2015/R/GAS

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA REVISIONE DELLA METODOLOGIA DI CALCOLO DEL
COEFFICIENTE DI CONVERSIONE DEI VOLUMI MISURATI PER IL GAS NATURALE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 9 luglio 2015

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 13 giugno 2011, n. 93;
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)", approvata con la deliberazione dell'Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/gas, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- le direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas caratterizzati dai requisiti funzionali minimi, come modificate in ultimo con la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 651/2014/R/gas (di seguito: *direttive gdm*).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 6 della RTDG prevede che, nel caso in cui in un punto di riconsegna il gruppo di misura installato non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle *condizioni standard*, la conversione a fini tariffari dei volumi

misurati alle *condizioni di esercizio* avvenga mediante l'applicazione di un coefficiente C, calcolato come prodotto di due coefficienti K_p e K_t , funzione, rispettivamente, della pressione e della temperatura;

- il comma 6.2 della RTDG prevede modalità di calcolo del coefficiente K_p differenziate in relazione alla pressione relativa di misura presso i punti di riconsegna. In particolare, il coefficiente K_p è calcolato in funzione:
 - per punti di riconsegna gestiti a pressioni minori o uguali a 0,025 bar, dell'altitudine H del comune in cui è ubicato il punto di riconsegna, desumibile dall'Allegato A al d.p.r 412/93;
 - per i punti di riconsegna con pressione relativa di misura superiore a 0,025 bar, della fascia altimetrica di appartenenza, ossia, per ciascun comune, l'insieme delle zone che si trovano ad altitudini comprese all'interno di un intervallo di dislivello massimo pari a 200 m;
- il medesimo comma 6.2 della RTDG prevede che il coefficiente K_t sia determinato in funzione del numero di gradi giorno del comune;
- il comma 6.4 della RTDG prevede che, nel caso in cui presso il punto di riconsegna siano presenti apparecchiature per la correzione della sola pressione o della sola temperatura, i sopra citati coefficienti K_p e K_t assumano valore unitario.

CONSIDERATO CHE:

- secondo quanto previsto dalle *direttive gdm*, per i punti di riconsegna equipaggiati con gruppi di misura di calibro inferiore o uguale a G6, gestiti tipicamente a pressioni relative di misura inferiore o uguale a 0,025 bar, è prevista la sola installazione di apparecchiature per la correzione dei parametri di temperatura del gas riconsegnato;
- in relazione ai punti di riconsegna presso i quali vengano installati gruppi di misura conformi alle *direttiva gdm*, qualora l'altitudine effettiva dei medesimi punti di riconsegna differisca dall'altitudine del comune, presa a riferimento per il calcolo del coefficiente K_p , l'applicazione delle attuali disposizioni dell'articolo 6 della RTDG porterebbe a imprecisioni nella corretta determinazione dei volumi erogati crescenti all'aumentare del differenziale di altitudine sopra citato.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione alla prospettiva di installazione massiva di gruppi di misura conformi alle *direttive gdm* avviare un procedimento per la revisione delle modalità di calcolo del coefficiente di conversione dei volumi misurati per il gas naturale per i punti di consegna e gestiti a pressioni relative di misura inferiori o uguali a 0,025 bar

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per la revisione della metodologia di determinazione del coefficiente di conversione dei volumi misurati per il gas naturale;
2. di rendere disponibili, qualora ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento di cui al precedente punto 1, uno o più documenti per la consultazione contenenti gli orientamenti dell'Autorità;
3. di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento di cui al precedente punto 1, audizioni per la consultazione dei soggetti e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi, ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
4. di prevedere che il procedimento si concluda entro il 30 novembre 2015;
5. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità per i seguiti di competenza;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it

9 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni